

Introduzione

«Le leggi sono le condizioni, con le quali gli uomini indipendenti e isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere di una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle [...]»¹. Così Cesare Beccaria nella sua celebre opera *Dei delitti e delle pene* riconosce nella figura del legislatore, quale rappresentante dell'intera società, l'unico soggetto legittimato a compiere le scelte in ordine ai fatti da punire e le relative pene.

Quest'affermazione, figlia del pensiero illuminista, si inserisce in un contesto nel quale prende forma il principio che, qualche anno più tardi, Paul Johann Anselm von Feuerbach avrebbe definito con il brocardo *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Ed in particolare, affidando alla legge le scelte di politica criminale, gli studiosi settecenteschi hanno inteso proteggere i cittadini dai possibili arbitri posti in essere dal potere esecutivo e da quello giudiziario.

Successivamente, nell'ottocento, gli approdi del illuminismo giuridico si sono concretizzati, entrando nelle codificazioni europee. In Italia, il principio della riserva di legge in materia penale viene previsto dapprima in alcuni codici preunitari e, poi, nel primo articolo del codice penale Zanardelli.

È col fascismo che, pur venendo riconosciuto formalmente nel codice penale Rocco, il principio del *nullum crimen* viene, di fatto, privato della sua forza garantista. A tal riguardo, già in questa sede, occorre ricordare esempi come la sostituzione della Camera dei Deputati con la meno rappresentativa Camera dei Fasci e delle Corporazioni e la sostanziale soggezione della magistratura al partito, tale da renderla inidonea ad assicurare l'attuazione delle garanzie di democraticità sottese al principio della riserva di legge.

¹ Cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, ed. di riferimento R. FABIETTI (a cura di), Mursia & C., Milano, 1973, ora in letteraturaitaliana.net, p. 7.

Proprio in ragione di quanto avvenuto durante il periodo fascista, nel 1946 in Assemblea Costituente viene sollevata l'esigenza di consacrare tale principio anche in Costituzione. Ciò, al fine di attribuire a quest'ultimo una posizione di superiorità sulle altre fonti dell'ordinamento. E inoltre, i Costituenti nel formulare, all'articolo 25, comma 2, della Costituzione, il principio di legalità penale non si limitano a prevedere la riserva di legge, ma a questa vi aggiungono i corollari dell'irretroattività in *malam partem* e della determinatezza della fattispecie penale. Evitando, così, il rischio che norme incriminatrici possano essere applicate retroattivamente e per effetto di interpretazioni "disinvolte" dei giudici comuni.

Con la presente ricerca si intende esaminare, alla luce della giurisprudenza costituzionale, come il principio di legalità, e in particolar modo la riserva di legge, influisca sull'ammissibilità di un sindacato di costituzionalità in materia penale. Invero, l'articolo 25, comma 2, della Costituzione, riservando al solo legislatore le scelte sull'*an*, sul *quantum* e sul *quomodo* delle pene, rende problematico un intervento della Corte in questo campo.

A fronte dell'ostacolo posto dalla riserva di legge, il Giudice delle Leggi, come si vedrà, adotta due diversi atteggiamenti in base al fatto che a questi si richieda una decisione in senso favorevole o sfavorevole nei confronti del reo. In particolare, la Corte ammette senza alcuna titubanza la possibilità di una pronuncia di accoglimento "secco" dalla quale discendano effetti in *bonam partem* e, nello stesso senso, ritiene possibile, entro certi limiti, anche un intervento cd. manipolativo. Si noti che proprio in relazione a quest'ultimo tipo d'intervento, la giurisprudenza costituzionale ha compiuto una "svolta" significativa. Infatti, è passata dal ritenere di poter intervenire sul testo di una norma, al fine di renderlo costituzionalmente conforme, soltanto in presenza di una soluzione costituzionalmente obbligata «così da non implicare scelte discrezionali spettanti in via esclusiva al legislatore»², all'ammettere, al contrario, che sia sufficiente la presenza di «precisi punti di riferimento»³, in base ai quali ricavare una pluralità di opzioni normative costituzionalmente legittime, tra le quali compiere una scelta.

² Cfr. Corte cost. 9 marzo 2016, n. 109, Considerato in diritto n. 3.

³ Cfr. Corte cost. 21 settembre 2016, n. 236, Considerato in diritto n. 4.4.

Mentre, in relazione alla possibilità di un intervento in *malam partem*, la Corte, dall'inizio del suo operato, ha adottato un atteggiamento di rigido *self restraint*. Questo, in un primo momento in ragione del fatto che, non essendo possibile un'applicazione retroattiva del trattamento sfavorevole all'imputato o indagato nel giudizio *a quo*, la questione sarebbe stata sempre carente del requisito della rilevanza. Tale orientamento è stato superato con la sentenza n. 148 del 1983, nella quale il Giudice delle Leggi ha definitivamente dimostrato la rilevanza nel giudizio *a quo* anche di una pronuncia sfavorevole al reo, se non fosse altro per l'incisione sulle formule di proscioglimento. Lungi dall'essere valicato, lo sbarramento al sindacato in *malam partem* è stato spostato, da quel momento in avanti, sul principio della riserva di legge in materia penale. E l'inammissibilità delle questioni poste in tal senso, basata sull'assunto che la Corte non sia legittimata a compiere scelte di politica criminale, ha assunto, in breve, la forza di un "dogma".

Come si avrà modo di analizzare e approfondire nell'ultimo capitolo, questo "dogma" resiste, senza eccezioni, in relazione alle pronunce additive, nelle quali il Giudice delle Leggi farebbe, altrimenti, delle scelte inammissibili, ingerendo nella sfera di discrezionalità del legislatore. Tuttavia, è in relazione alla possibilità di adottare decisioni ablative secche che, invece, si possono contare aperture rilevanti, tali da far addirittura dubitare che si possa parlare ancora di un "dogma" dell'inammissibilità del sindacato di costituzionalità in *malam partem*.

Esaminando gli aspetti di novità nella giurisprudenza costituzionale, si prenderanno in considerazione, tra gli altri, i profili di criticità sollevati dalla sentenza n. 278 del 2020. La Corte, in questa pronuncia, decide di salvare l'applicazione retroattiva dell'articolo 83, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia), col quale viene stabilita la sospensione della prescrizione per un determinato periodo, in ragione della paralisi dell'attività giudiziaria causata dall'emergenza sanitaria Coronavirus. In particolare, ci si chiederà se la Corte non abbia posto in essere un bilanciamento del principio dell'irretroattività della legge penale sfavorevole, che fino a quel momento era stato definito dalla stessa come «assolutamente inderogabile»⁴.

⁴ Cfr. Corte cost. 8 novembre 2006, n. 394, Considerato in diritto n. 6.3.

In conclusione, nel presente lavoro di tesi si analizzeranno alcune delle più importanti pronunce della Corte costituzionale che affrontano il tema del principio di legalità in materia penale al fine di individuare i confini del sindacato di costituzionalità in quest'ambito e la loro evoluzione nel corso degli anni.

Capitolo I

La riserva di legge in materia penale e i limiti al sindacato di costituzionalità

SOMMARIO: 1. Le origini del principio di legalità in materia penale e le *rationes* dell'art. 25, comma 2, Cost. 2. La riserva di legge: riserva di fonte o di organo? Giurisprudenza costituzionale e dottrina costituzionalistica e penalistica a confronto. 3. Gli interventi manipolativi in *bonam partem* della Corte Costituzionale: la teoria delle "rime obbligate". 4. Il "dogma" del divieto di pronunce costituzionali in *malam partem*.

1. Le origini del principio di legalità in materia penale e le *rationes* dell'art. 25, comma 2, Cost.

Il principio di legalità penale, generalmente espresso con il brocardo *nullum crimen, nulla poena sine lege*⁵, affonda le sue radici nel movimento illuminista⁶, nato e diffusosi in Europa nel XVIII secolo.

Caratterizzato da uno spiccato occhio critico verso qualsiasi settore dello scibile umano, il pensiero illuminista si contraddistingue, anche in campo giuridico, per l'atteggiamento radicalmente avverso alla tradizione e alle istituzioni del tempo⁷. L'ostilità maturata nei confronti degli ordinamenti verticistici medievali, che vedevano al loro apice la figura di un sovrano scelto da Dio e dotato, per questo, di poteri illimitati, porta ad una nuova e

⁵ Il brocardo costituisce il compendio semplificato dei tre aforismi latini nei quali Paul Johann Anselm von Feuerbach, uno dei padri della moderna scienza del diritto penale, condensa il principio di legalità nella sua opera *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* nel 1801: «*nulla poena sine lege*», «*nulla poena sine crimine*» e «*nullum crimen sine poena legali*».

⁶ Tuttavia, è da tenere in considerazione che sin dalla *Magna Charta Libertatum* di Re Giovanni d'Inghilterra del 1215 era stata percepita la necessità di un sistema legalitario di organizzazione del potere, ma una completa formulazione del principio di legalità si è avuta soltanto con l'illuminismo. Sul punto si v. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, V ed., Zanichelli, Bologna, 2007, p. 47.

⁷ In questi termini, si v. M. JORI-A. PINTORI, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 294 ss.

rivoluzionaria concezione del diritto penale che rinnega definitivamente l'equivalenza tra reato e peccato⁸ e si erge sul principio di legalità.

Particolare rilievo in questo senso assumono le teorie di Montesquieu⁹ che, impiegate sul principio della separazione dei poteri, ritraggono il potere legislativo, il solo capace di rappresentare l'intera società, come l'unico al quale possa essere attribuita la facoltà di compiere le scelte riguardanti i fatti da punire e le relative sanzioni, così da proteggere i cittadini dagli arbitri del potere esecutivo e da quelli posti in essere dal potere giudiziario¹⁰. Proprio allo studioso francese si deve la celebre frase con la quale viene sottolineato il ruolo di soggezione del giudice alla lettera della legge: «i giudici non sono (...) che la bocca della legge, esseri inanimati che non possono temperare né la forza, né il rigore»¹¹.

Di grande interesse per definire la portata sostanziale del principio di legalità penale sono, inoltre, i contributi di Cesare Beccaria che, nella sua nota opera *Dei delitti e delle pene*, evidenzia anch'esso la supremazia del potere legislativo, al quale è affidato il compito di creare i reati e le pene, e la giustifica identificando il legislatore come il rappresentante del popolo e, quindi, le sue scelte come espressione della volontà di quest'ultimo. A questo riguardo, Beccaria, prendendo le mosse dalle idee sul contratto sociale di Rousseau¹², ritiene che: «le leggi sono le condizioni, con le quali gli uomini indipendenti e isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere di una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il

⁸ Si v., a riguardo, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, V ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 5 ss.

⁹ Nello specifico ci si riferisce alla nota opera *De l'Esprit des Lois* del 1748.

¹⁰ E' necessario precisare che per Montesquieu la legalità penale attiene solamente ai governi repubblicani. La monarchia, infatti, si fonda su un diritto penale affidato a norme imprecise e disomogenee, richiedendo così al giudice di agire secondo prudenza e non in modo meccanico. Mentre, sempre secondo l'autore, la repubblica democratica esige una legge precostituita, chiara e precisa. Sul tema si v. I. PELLIZZONE, *Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale, problemi e prospettive*, FrancoAngeli, Milano, 2015, p. 12.

¹¹ Cfr. MONTESQUIEU, *De l'Esprit des Lois*, 1748, p. 134.

¹² Di cui in particolare nella sua opera *Du contrat social: ou principes du droit politique* del 1762.

legittimo depositario ed amministratore di quelle [...]»¹³. Per giunta, il filosofo milanese pone l'attenzione sulla necessità di chiarezza della legge, gettando le basi di quello che oggi definiremmo come principio di determinatezza del diritto penale. Per Beccaria, infatti, solo una legge emanata in termini chiari e precisi può garantire i cittadini nei confronti del potere giudiziario, non lasciando al giudice, reso così un mero esecutore delle leggi, alcuno spazio discrezionale circa il limite tra ciò da considerarsi lecito e illecito¹⁴.

Il principio di legalità penale, formatosi tra le righe delle opere degli autori illuminati e caratterizzato, come visto sopra, dalla centralità delle scelte legislative e dalla figura del giudice quale mero esecutore della legge, viene recepito dapprima in Austria, nel Codice del 1787, la cosiddetta Giuseppina¹⁵, e successivamente in Francia, dove nel 1789 è inserito nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che, all'art. 7 prevede che «Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte», norma che viene in sostanza riportata anche nelle Costituzioni francesi del 1791 e del 1793.

I traguardi del pensiero illuminista si consolidano poi nello Stato liberale, entrando così nelle codificazioni ottocentesche. In particolare all'art. 4 del codice penale francese del 1810¹⁶, adottato dal Regno d'Italia nel 1811 e dal Regno di Napoli nel 1812, vengono sanciti i principi di legalità e di irretroattività della legge penale. Incentrandoci sul panorama italiano

¹³ Cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, ed. di riferimento R. FABIETTI (a cura di), cit., p. 7

¹⁴ Si riportano di seguito le parole del letterato milanese: «In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza». Cfr. C. BECCARIA, *op. ult. cit.*, p. 12.

¹⁵ Occorre sottolineare che nel Codice austriaco del 1787 il principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, seppur presente, non vuole tanto incarnare il principio garantistico nei confronti dei cittadini, quanto ribadire la sottomissione dell'apparato giudiziario alla monarchia assoluta. Aspetto messo in luce da A. G. BUONICONTI, *La ricerca della legalità nel passato per contrastare l'illegalità nel presente: la corruzione nelle prime codificazioni*, parte I, in Riv. Diritto e Storia costituzionale del Risorgimento, 2, 2017.

¹⁶ L'articolo prevede che «nessuna contravvenzione, nessun delitto, nessun crimine può essere punito con pene che non fossero previste dalla legge prima della loro comminazione».

troviamo espressa previsione del principio nell'art. 26 dello Statuto Albertino¹⁷ del 1848 e in alcuni codici preunitari come i codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859, fino ad arrivare all'art. 1, comma 1, del codice penale Zanardelli¹⁸ del 1889¹⁹.

Durante il ventennio fascista²⁰, il principio del *nullum crimen, nulla poena sine lege*, seppur riaffermato nel vigente codice penale del 1930, si trova ad essere sostanzialmente svuotato della sua portata garantista²¹.

Da un lato, invero, questo viene formalmente accolto nel codice Rocco che, all'art. 1, sotto la rubrica «reati e pene: disposizione espressa di legge», sancisce che «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite». E, inoltre, avendo previsto le misure di sicurezza come ulteriore tipo di sanzione penale, lo stesso codice dispone all'art. 199, rubricato «sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge», che «nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti».

Dall'altro, tuttavia, non si possono non prendere in considerazione alcune circostanze che, contemporaneamente, privano il principio della sua essenza quali: l'ammissione, in materia penale, degli atti del Governo aventi forza di legge previsti dalla legge n. 100 del 1926²²; l'abolizione della Camera dei

¹⁷ Di seguito il testo completo dell'articolo: «La libertà personale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive».

¹⁸ In particolare l'articolo stabilisce che: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite».

¹⁹ Sulla diffusione del principio di legalità in Europa si v. G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, cit., p. 40 ss; I. PELLIZZONE, *Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale, problemi e prospettive*, cit., p. 13 ss.

²⁰ Come noto ci si riferisce al periodo che va dall'ascesa al potere di Mussolini, avvenuta il 29 ottobre 1922, alla fine del regime fascista nel 1943.

²¹ A riguardo, si v. E. DOLCINI, *Codice penale*, in Dig. Disc. Pen., vol. II, Utet, Torino, 1988, p. 279 ss.

²² E' da evidenziarsi che in questo modo lo Stato rompe il legame, centrale per gli illuministi, tra legge penale e individuazione dei beni giuridici meritevoli di tutela penale da parte dei cittadini attraverso il potere legislativo che li rappresenta. A riguardo, si v. I. PELLIZZONE, *ult. op. cit.*, p. 15.

Deputati e l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni²³, con la necessaria conseguenza di un difetto di rappresentanza dei cittadini nell'organo legislativo; la presenza nell'ordinamento di numerose norme volte ad escludere o limitare la tutela giurisdizionale²⁴; e infine, l'assenza di garanzie minime di autonomia e indipendenza del potere giudiziario sia internamente, nei confronti dei giudici superiori, sia esternamente, nei confronti del potere politico²⁵, tale da rendere la magistratura un organo obbediente al partito e, per questo, incapace di assicurare l'attuazione del principio di legalità.

Con la promulgazione delle Costituzioni rigide²⁶, sia in Italia, sia in Germania, il taglio del diritto penale novecentesco viene notevolmente influenzato. Di fatto, da quel momento, tanto in materia penale, quanto nelle altre, le scelte del legislatore dovranno essere conformi ai principi in esse sanciti.

Soffermandoci sul principio di legalità penale, questo viene ristabilito e rinvigorito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione italiana del 1948²⁷, che non solo, parlando di legge, dà nuova centralità al Parlamento quanto alle scelte di penalizzazione, ma che, soprattutto, sottolinea la necessità che le

²³ L'art. 1 della legge n. 129 del 19 gennaio 1939 dispone che: «La Camera dei Deputati è soppressa con la fine della XXIX Legislatura. E' istituita, in sua vece, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni». Con questa legge viene abbandonato il sistema elettivo e viene data una nuova e meno rappresentativa configurazione agli organi legiferanti.

²⁴ Sul punto si v. M. BELLETTI, *Lo stato di diritto*, in Riv. AIC, 2, 2018.

²⁵ I giudici erano soggetti ad un controllo dall'alto della Cassazione, garante dell'applicazione uniforme del diritto fascista, e diretti da circolari ministeriali che ne regolavano la carriera e la disciplina. Ancora, pare opportuno ricordare che dal 1934 per entrare in magistratura diventa necessaria l'esibizione dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Per un'analisi sul ruolo del magistrato durante il regime fascista si veda G. SCARPARI, *Il giudice del Novecento: da funzionario a magistrato*, in questionegiustizia.it, 2019.

²⁶ Si intendono rigide le Costituzioni caratterizzate dalla superiorità, garantita da speciali procedimenti di revisione delle norme che le compongono, sulle altre fonti che compongono l'ordinamento. Sul tema si v. A. PACE, *I limiti alla revisione costituzionale nell'ordinamento italiano ed europeo*, in Riv. Nomos. le attualità del diritto, 2016.

²⁷ L'articolo sancisce che: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Per completezza occorre osservarsi che il comma successivo applica il principio di legalità anche alle misure di sicurezza: «Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge». Sul recepimento di tale principio nella Carta costituzionale italiana si v. G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, cit., p. 40 ss; I. PELLIZZONE, *Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale, problemi e prospettive*, cit., p. 16 ss.

norme non vengano più applicate retroattivamente e secondo interpretazioni disinvolute dei giudici, a differenza di quanto succedeva durante il periodo fascista.

Infatti, alla *ratio* illuministica dell'articolo, che, come osservato, trova le sue origini negli enunciati di Montesquieu e Beccaria, secondo la quale il diritto penale non può che essere frutto delle decisioni del potere legislativo in quanto rappresentativo della volontà del popolo, i Costituenti, in forza di una *ratio* che può essere definita garantista della libertà personale, aggiungono e valorizzano i corollari dell'irretroattività in *malam partem*, volto ad escludere l'applicazione di norme contenenti una disciplina sfavorevole a fatti posti in essere in un momento precedente all'entrata in vigore di quest'ultime, e di determinatezza, secondo il quale la legge deve contenere una descrizione chiara e precisa del fatto e delle sue conseguenze.

E' interessante notare come la passata esperienza avuta pochi anni prima col regime fascista, in cui il principio del *nullum crimen* era stato formalmente riconosciuto nella legislazione ordinaria per poi essere snaturato nei fatti, porta a ritenerne insufficiente la presenza nel solo codice penale²⁸. L'esigenza, così riscontrata, di consacrare il principio anche nella Carta costituzionale emerge dalle parole dell'Onorevole A. Moro, che, nella seduta della Prima Sottocommissione²⁹ del 18 settembre 1946, afferma che: «siamo nel campo di una difesa della libertà umana; uno dei campi più delicati della difesa della libertà umana che il Codice in atto garantisce. Il fatto, però, che questo principio sia in un codice non può impedire, a chi fa una Costituzione, che deve garantire da tutti i punti di vista la libertà individuale, di porre nella Costituzione stessa questi principi»³⁰.

²⁸ Ci si riferisce al già riportato art. 1 del codice penale Rocco del 1930.

²⁹ Da notarsi che l'Assemblea Costituente nominò al suo interno una Commissione per la Costituzione presieduta da Meuccio Ruini e composta da settantacinque membri, incaricati di elaborare il progetto generale della Costituzione. A sua volta questa si suddivise in tre Sottocommissioni: diritti e doveri dei cittadini presieduta da Umberto Tupini; organizzazione costituzionale dello Stato, presieduta da Umberto Terracini; rapporti economici e sociali, presieduta da Gustavo Ghidini.

³⁰ Si riportano le parole di A. Moro, come rilevate in *Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, Resoconto sommario della seduta del 18 settembre 1946*, in legislature.camera.it, p. 67. Negli stessi termini si pongono le dichiarazioni dell'Onorevole U. Tupini che, nella medesima seduta, afferma: «che il Codice penale attuale affermi già questo principio non è motivo sufficiente perché lo si debba omettere in sede costituzionale poiché è la legge penale

Ulteriori aspetti meritevoli di attenzione emergono dall'analisi delle formulazioni dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione susseguite nel corso dei lavori preparatori³¹, che hanno visto i Costituenti impegnati in un lungo dibattito.

In particolare, ad una prima versione, proposta dagli Onorevoli La Pira e Basso, che prevedeva che: «Nessuno può essere sottoposto a processo né punito se non in virtù di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso; non possono essere irrogate che le pene tassativamente fissate dalla legge», segue una seconda³² che, oltre ad apportare modifiche circa l'enunciazione e la numerazione della norma, vede l'aggiunta, effettuata da parte del Comitato di redazione, del principio di retroattività della norma favorevole in attuazione del *favor rei*³³. Integrazione che alcuni Onorevoli, tra i quali G. Bettiol e G. Mastino, non vedono di buon occhio, non ritenendo la Costituzione quale sede adatta per risolvere il problema della legge successiva più favorevole, sia perché lo considerano un problema di dettaglio, sia perché la sua previsione avrebbe aperto le porte ad ulteriori questioni come quella della successione delle leggi penali eccezionali e temporanee. Queste argomentazioni emergono chiaramente dall'intervento dell'Onorevole G. Leone, secondo il quale: «per quanto poi attiene al problema della legge più favorevole, io penso che non sia questa la sede per risolverlo, sia perché questo è un problema di dettaglio, nel quale il legislatore futuro potrebbe anche essere di diverso avviso, senza con questo mancare alla nostra tradizione; sia perché, secondo me, se fosse risolto dovremmo occuparci di una serie di problemi estranei all'economia di una Carta costituzionale»³⁴. In

che deve prendere norma dalla Costituzione e non già questa da quella» e inoltre, quelle di G. Bettiol nella seduta del 26 marzo 1947: «dopo vent'anni di sofferenze inenarrabili in cui è stato violentato, è bene che la nuova Costituzione, la prima Costituzione della Repubblica italiana, sancisca il principio secondo il quale: "nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege"».

³¹ Si v., a riguardo, V. FALZONE-F. PALERMO-F. COSENTINO (a cura di), *La Costituzione della Repubblica italiana, Illustrata con i lavori preparatori da V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, con prefazione di V. E. Orlando*, Colombo, Roma, ora in didatticaediritto.it, 1948, p. 59 ss.

³² Nello specifico: «nessuno può essere punito se non in virtù di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al reo».

³³ Con l'espressione *favor rei* si intende un indirizzo fondamentale del nostro ordinamento attuato attraverso l'emanazione di disposizioni e previsioni di legge che tengano conto e si ispirino alla finalità di tutela del reo.

³⁴ Cfr. Onorevole G. Leone nella seduta dell'Assemblea Costituente del 15 aprile 1947.